

**COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO  
(Provincia di Milano)**



**LOTTO 9  
Capitolato speciale dell'assicurazione  
R.C. AUTO  
GARANZIE ACCESSORIE  
E  
AUTO RISCHI DIVERSI  
(Polizze separate relative  
ai n° autoveicoli dell'Ente)**

## **DEFINIZIONI**

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

### **Accessori**

- **di serie** - Gli equipaggiamenti, compresi accessori fonoaudiovisivi, installati sul veicolo dalla casa costruttrice senza supplemento al prezzo base di listino.
- **non di serie** - Gli equipaggiamenti, compresi accessori fonoaudiovisivi, installati sul veicolo dalla casa costruttrice o da altra ditta specializzata, contestualmente o successivamente all'acquisto, su richiesta e dietro pagamento di un supplemento al prezzo di listino.
- **fonoaudiovisivi** - Apparecchi radio, radiotelefoni, lettori cd e dvd, registratori, televisori, navigatori satellitari ed altre apparecchiature similari, stabilmente fissati al veicolo.

### **Assicurato**

La persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto o - per le altre garanzie operanti - il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

### **Attestazione sullo stato del rischio**

Il documento che viene rilasciato dalla Società almeno 30 giorni prima di ciascuna scadenza annuale del contratto e che certifica l'esistenza o meno di sinistri denunciati nel periodo di osservazione precedente;

### **Broker incaricato**

Assiteca S.p.A., con sede in Milano (CAP 20135), Via Sigieri n. 14 mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, quale intermediario ai sensi dell'art. 109 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005.

### **Classe di Conversione Universale o C.U.**

La classe di merito di riferimento per tutte le Imprese di assicurazione che, in base alla vigente normativa, è assegnata al contratto RCA relativamente ai veicoli assicurati con forme tariffarie che prevedono riduzioni o maggiorazioni di premio, correlate al verificarsi o meno di sinistri durante il periodo di osservazione.

### **Compagnia e/o Società**

L'Impresa Assicuratrice che presta le garanzie.

### **Contraente**

Il Comune di San Colombano al Lambro.

### **Danno parziale**

Il danno che comporta spese di riparazione inferiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

### **Danno totale**

Il danno che comporta spese di riparazione pari o superiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

### **Degrado**

Il deprezzamento del veicolo e delle sue parti dovuto ad usura e/o invecchiamento.

### **Esplosione**

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

**Franchigia**

L'importo contrattualmente pattuito che rimane a carico dell'Assicurato e/o del Contraente in caso di sinistro.

**Furto**

Il reato consistente nella sottrazione della cosa assicurata a chi la detiene, perpetrata al fine di trarne profitto per sé o per altri (art. 624 C.P.).

**Incendio**

La combustione - con sviluppo di fiamma - che può autoestendersi e propagarsi.

**Indennizzo**

La somma pagata dalla Società all'Assicurato o al beneficiario in caso di sinistro.

**Codice delle Assicurazioni**

Il Codice delle Assicurazioni Private di cui al Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e ss.mm. e ii.

**Massimale**

La somma fino a concorrenza della quale la Società presta l'assicurazione.

**Polizza**

Il documento che prova l'assicurazione.

**Premio**

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

**Rapina**

Il reato consistente nella sottrazione della cosa assicurata a chi la detiene, mediante violenza o minaccia alla persona, perpetrata per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto (art. 628 C.P.).

**Risarcimento**

La somma corrisposta dalla Società al danneggiato in caso di sinistro.

**Rischio**

La probabilità che si verifichi il sinistro.

**Scoperto**

La percentuale del danno indennizzabile (con l'eventuale minimo) che rimane a carico dell'Assicurato in caso di sinistro.

**Scoppio**

Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione.

**Sinistro**

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

**Valore Commerciale**

Il valore di mercato esclusa ogni attribuzione di valore storico o d'epoca.

**Veicolo**

Ciascuno dei veicoli assicurati indicati nel Libro Matricola alla data di effetto dell'assicurazione o incluso successivamente nel periodo di validità della medesima.

## **1. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

### **1.1 Prova del contratto**

L'assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto, fatta eccezione per quanto diversamente normato.

### **1.2 Pagamento del premio ed effetto delle garanzie**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all'art. 1901 C.C., avvenga entro i 30 giorni successivi. In caso contrario l'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del Broker incaricato.

Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, fermo quanto diversamente normato dalla clausola di regolazione del premio, ove prevista.

Ai sensi dell'Art 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18/01/20008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'Art 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art.1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

### **1.3 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.

### **1.4 Durata del contratto - Rescindibilità**

Il presente contratto ha la durata indicata nella scheda di polizza e cessa di avere effetto alla scadenza stabilita, senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.

Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s'impegna tuttavia a prorogare l'assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 90

**Comune di San Colombano al Lambro**  
**Capitolato speciale dell'assicurazione R.C. Auto garanzie accessorie e Auto Rischi Diversi**

(novanta) giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio.

Nel caso di contratto di durata poliennale, ciascuna delle parti ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi all'altra parte almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.

**1.5 Estensione territoriale / rilascio certificato internazionale di assicurazione (carta verde)**

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco e della Svizzera.

L'assicurazione vale altresì per tutti gli altri stati facenti parte del sistema della Carta Verde. La Società è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) alla stipulazione dell'assicurazione e ad ogni scadenza di rata successiva, a semplice richiesta del Contraente.

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro il limite delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

La Carta Verde è valida per il periodo in essa indicato. Tuttavia, qualora la scadenza del documento coincida con la scadenza del periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio, la Società risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.

Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità, o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato all'immediata restituzione della stessa alla Società.

**1.6 Risoluzione del rapporto assicurativo in caso di furto, rapina o appropriazione indebita**

Ai sensi dell'art. 122, comma 3°, della Legge, in caso di furto, rapina, appropriazione indebita del veicolo assicurato e di conseguente circolazione avvenuta contro la volontà del Contraente, l'assicurazione non ha effetto a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata alle autorità competenti. I danni successivamente causati dalla circolazione del veicolo sono risarciti dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, ai sensi dell'art. 283 della Legge.

Il Contraente ha diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo al S.S.N., previa deduzione del premio relativo alla garanzia furto eventualmente prestata sul veicolo.

**1.7 Oneri fiscali**

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi all'assicurazione, sono a carico del Contraente.

**1.8 Foro competente**

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza del Contraente.

**1.9 Forma delle comunicazioni**

Si conviene tra le parti che tutte le comunicazioni alle quali le parti sono contrattualmente tenute, saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con lettera raccomandata o telex o telegramma o telefax o e-mail o altro strumento idoneo ad assicurarne la provenienza.

**1.10 Rinvio alle norme di legge**

Unicamente per quanto costituisce integrazione necessaria e compatibile col presente capitolato normativo e - in ogni caso - per quanto regolamentato in senso più favorevole al Contraente e/o Assicurato, si fa espresso rinvio alle condizioni di assicurazione depositate dalla Società - in osservanza alle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e dei relativi regolamenti - che la Società è tenuta ad allegare al contratto.

**Comune di San Colombano al Lambro**  
**Capitolato speciale dell'assicurazione R.C. Auto garanzie accessorie e Auto Rischi Diversi**

Ciò premesso la Società prende atto che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole per il Contraente e/o l'Assicurato. Per quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

### **1.11 Clausola broker**

Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l'esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell'assistenza e della consulenza del Broker.

Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione del presente contratto - con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall'una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest'ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente.

Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell'incarico di brokeraggio, con l'impegno del Contraente a comunicarne alla Società l'eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto.

### **1.12 Coassicurazione e delega**

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:

- ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all'art. 1911 del Codice Civile;
- tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
- i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che provvederà a rimetterli a ciascuna Coassicuratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione al riparto di coassicurazione. Relativamente al presente punto, in caso di revoca dell'incarico al broker, e successivamente alla cessazione dello stesso, il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente anche unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;
- con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.

Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

### **1.13 Tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva espressa**

In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.

In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Se la Società, il subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

**1.14 Informazione sinistri**

La Società si impegna a fornire dettagliato resoconto riguardo ai sinistri denunciati, liquidati e/o riservati e/o archiviati senza seguito, relativamente al periodo assicurativo intercorso, a semplice richiesta del Contraente ed entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della stessa.

## **2.0 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VEICOLI A MOTORE (R.C.A.)**

### **2.1 Oggetto dell'assicurazione**

La Società, in conformità alle norme del Codice delle Assicurazioni, assicura i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere - entro i limiti convenuti - le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi - compresi i passeggeri trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è stato effettuato il trasporto - dalla circolazione del veicolo descritto in polizza che forma parte integrante del contratto alla data di effetto dell'assicurazione o inclusi successivamente nel periodo di validità della stessa.

L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione e/o dallo stazionamento del veicolo in aree private.

La garanzia è operante anche per fatti dolosi commessi da persone delle quali il Contraente debba rispondere.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile:

- per i sinistri che avvenissero all'interno di depositi, autorimesse o officine;
- quando la garanzia sia prestata per un rimorchio, un semirimorchio, una macchina operatrice trainata o un carrello trainato, identificati con targa propria o con numero di telaio, per i danni a terzi derivanti dal mezzo in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovra a mano nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione;
- per i sinistri derivanti da scoppio di pneumatici, incendio dei veicoli, scariche elettriche dipendenti da corto circuito o dispersione di corrente;
- per i danni alle cose di proprietà dei terzi trasportati, ancorché non costituenti vero e proprio bagaglio;
- per i danni causati ai trasportati nel momento della salita o discesa dal veicolo, ovvero mentre sostano a portiere aperte sugli scalini di accesso al veicolo stesso;
- per i danni subiti dai dipendenti del Contraente caricati all'esterno dell'abitacolo per motivi di servizio.

### **2.2 Esclusioni e rivalsa**

L'assicurazione non è operante:

- a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore.
- b) nel caso di veicoli con targa prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni che ne disciplinano l'utilizzo;
- c) nel caso di veicolo utilizzato per esercitazioni alla guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi sia una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore secondo la normativa vigente;
- d) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- e) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 o 187 del D.Lgs. 30/4/92 n. 285, del relativo regolamento e successive modifiche.

Nei casi sopra elencati la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi, nei confronti dei quali non è possibile opporre eccezioni derivanti dal contratto, ai sensi della normativa vigente.

### **2.3 Periodi di osservazione della sinistrosità**

Ai fini dell'applicazione delle regole evolutive previste dalle singole tariffe, devono considerarsi i seguenti periodi di effettiva copertura:



**Comune di San Colombano al Lambro**  
**Capitolato speciale dell'assicurazione R.C. Auto garanzie accessorie e Auto Rischi Diversi**

- 1° periodo - il periodo di osservazione inizia dal giorno di decorrenza della copertura assicurativa e termina 60 giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità assicurativa.
- Periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

#### **2.4 Formula tariffaria**

In relazione alla tipologia del veicolo assicurato, l'assicurazione è stipulata, secondo le indicazioni della Scheda che integra la polizza, in una delle Formule tariffarie di seguito indicate:

**a) Formula tariffaria "Bonus / Malus" - per autovetture**

L'assicurazione stipulata con tale formula tariffaria prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione". Si articola in diverse classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio crescenti o decrescenti e con tabella evolutiva riconducibile alle previsioni delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

**b) Formula tariffaria "Bonus / Malus" o equivalente - per motocicli e ciclomotori**

L'assicurazione stipulata con tale formula tariffaria prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione". Si articola in diverse classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio crescenti o decrescenti e con tabella evolutiva riconducibile alle previsioni delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

**c) Formula tariffaria "Franchigia fissa e assoluta"**

L'assicurazione stipulata con tale formula tariffaria prevede una franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro nell'ammontare precisato in polizza.

Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.

La Società conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

E' fatto divieto al Contraente di assicurare o, comunque di pattuire, sotto qualsiasi forma, il rimborso della franchigia indicata in polizza.

**d) Formula tariffaria "FISSA" senza franchigia - con maggiorazione del premio per sinistrosità (Pejus)**

L'assicurazione stipulata con tale formula tariffaria - *riguardo ai veicoli destinati al trasporto di cose, esclusi i carrelli, ai veicoli per usi speciali e per trasporti specifici* - prevede aumenti del premio in misura del 15% o del 25% se nel periodo di osservazione vengono pagati rispettivamente due sinistri nel primo caso e tre o più sinistri nel secondo caso.

I predetti aumenti sono applicabili anche nel caso di denuncia o richiesta di risarcimento per sinistri con danni a persone per i quali la Società abbia provveduto all'apposizione di una riserva per il presumibile importo del danno.

#### **2.5 Rimborso nei limiti della franchigia**

Nel caso l'assicurazione sia stipulata nella forma tariffaria "**Franchigia fissa ed assoluta**", la Società - alla scadenza di ogni semestre - richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli importi liquidati ai terzi rientranti nel limite della franchigia prevista.

La Società formulerà la richiesta allegando l'elenco analitico delle liquidazioni. Il Contraente è tenuto a provvedere al relativo rimborso entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

#### **2.6 Passaggio di tariffa**

Il passaggio da una formula tariffaria ad un'altra può essere effettuato esclusivamente alla scadenza del contratto.

## **2.7 Denuncia dei sinistri**

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato con decreto del Ministero per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato ai sensi dell'art. 5 del D.L. 23.12.1976, n. 857, convertito con modificazioni nella L. 26.2.1977, n. 39 (c.d.Modulo Blu) ovvero mediante comunicazione sostitutiva dello stesso e deve in ogni caso contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza e al sinistro così come richiesto nel modulo stesso.

Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. In caso di omissione nella presentazione della denuncia di sinistro ovvero nell'invio di documentazione o di atti giudiziari, la Società ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato, nei limiti in cui avrebbe avuto il diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

## **2.8 Gestione delle vertenze**

Nei casi in cui sia inapplicabile la procedura di Risarcimento diretto di cui agli artt. 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni, la Società assume, a nome dell'Assicurato e fino a quando ne ha interesse, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando - ove occorra - legali o tecnici. La Società si impegna, comunque, a richiesta dell'Assicurato, ad assumere la gestione dell'eventuale azione riconvenzionale nel giudizio promosso dalla controparte.

Ha altresì facoltà di provvedere alla difesa dell'Assicurato in sede penale sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La Società non rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano designati con il suo preventivo benestare e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

## **2.9 Attestazione dello stato del rischio**

Almeno 30 giorni prima di ciascuna scadenza annuale del contratto, la Società rilascia al Contraente l'attestazione sullo stato del rischio, contenente tutte le informazioni previste al riguardo dal Codice delle Assicurazioni e dai relativi provvedimenti regolamentari.

Nel caso di coassicurazione, se ed in quanto consentita, l'attestazione deve essere rilasciata dalla Società delegataria.

La Società non rilascia l'attestazione nel caso di:

- sospensione della garanzia nel corso del contratto;
- contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, fatte salve le eccezioni previste dalla specifica normativa vigente;
- cessione del contratto per trasferimento della proprietà del veicolo assicurato;

In caso di furto del veicolo senza ritrovamento, la Società è tenuta a rilasciare, su richiesta del Contraente ed entro 15 giorni, l'attestazione sullo stato del rischio relativa all'ultima annualità effettivamente conclusa; se al momento del furto il periodo di osservazione risulta concluso è riconosciuta la classe di merito di conversione universale (C.U.) che sarebbe stata assegnata alla scadenza.

Il Contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione dello stato di rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa Società che l'ha rilasciata.

E' fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione considerato.

L'attestazione viene rilasciata anche nel caso di rinnovo dell'assicurazione.

### **3.0 NORME AGGIUNTIVE CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RISCHI NON COMPRESI NELLA RCA OBBLIGATORIA** (Sempre operanti)

#### **3.1 Responsabilità civile dei trasportati**

La Società assicura la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni dagli stessi involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia del Contraente e/o dell'Assicurato e dei trasportati.

La garanzia è prestata entro i limiti dei massimali della responsabilità civile indicati in polizza.

#### **3.2 Carico e scarico**

L'assicurazione copre i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico e scarico, da terra sul veicolo o rimorchio e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, con esclusione dei danni arrecati alle cose trasportate o in consegna;

Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.

#### **3.3 Carico e scarico con mezzi meccanici**

La Società assicura la responsabilità del contraente e, se persona diversa, del committente per danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa effettuate con mezzi e dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo, fino a concorrenza dei massimali di garanzia previsti in polizza, per la Responsabilità Civile Auto. Sono esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna e i danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, ad alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerate terzi.

#### **3.4 Ricorso terzi**

La Società, in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente alla circolazione stradale, risponde - fino alla concorrenza di Euro 300.000,00, dei danni materiali e diretti (a persone, cose e animali) cagionati a terzi.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali, dell'utilizzo di beni, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, con il sottolimito del 10% del massimale suindicato, compreso e non in eccedenza al massimale medesimo.

La presente estensione dell'assicurazione non comprende i danni:

- a) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse nei suoi confronti, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società ha la facoltà di assumere la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze a nome del Contraente o Assicurato, designando - ove occorra - legali o tecnici.

Relativamente alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

#### **3.5 Rinuncia alla rivalsa**

La Società, a parziale deroga dell'art. 2.2 delle Norme che regolano l'assicurazione RCA, rinuncia al diritto di rivalsa:

- nei confronti del Contraente e/o - se persona diversa - del proprietario, se il conducente del veicolo non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore in quanto l'abilitazione

**Comune di San Colombano al Lambro**  
**Capitolato speciale dell'assicurazione R.C. Auto garanzie accessorie e Auto Rischi Diversi**

alla guida sia stata sospesa o revocata e ciò non sia stato reso noto dal conducente al Contraente;

- nei confronti del Contraente e/o - se persona diversa - del proprietario, nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 o 187 del D.Lgs. 30/4/92 n. 285, del relativo regolamento e successive modifiche. Ricorrendo tale ipotesi, la rivalsa della Società nei confronti del conducente - sempre che non si tratti di persona affetta da etilismo cronico - sarà limitata a un importo pari al 10% del danno, con il massimo di Euro 1.000,00;
- nel caso di sinistro cagionato da conducente con patente idonea ma scaduta, della quale sia stato omesso involontariamente di provvedere al rinnovo.

La Società conserva il diritto di rivalsa nei confronti del conducente qualora la patente scaduta non venisse rinnovata entro 6 mesi dalla data del sinistro, salvo il caso in cui il mancato rinnovo sia conseguenza diretta ed esclusiva del sinistro stesso;

- nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione.

Comunque l'Impresa non esercita rivalsa nei confronti del Contraente in tutti i casi previsti dall'art. 2049 del Codice Civile.

### **3.6 Danni causati dal trasporto di vittime della strada**

La società, previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa al Contraente - fino ad un massimo di Euro 500,00 per evento - le spese sostenute per eliminare i danni materiali causati all'interno del veicolo, in conseguenza del trasporto per soccorso di persone rimaste vittime di incidenti stradali. La garanzia è altresì operante quando il trasporto che ha provocato il danno sia stato effettuato per soccorso di infortunati o infermi, per fatto non connesso alla circolazione.

### **3.7 Rottura cristalli**

La Società, previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa le spese sostenute dal Contraente per la sostituzione dei cristalli del veicolo assicurato, in conseguenza della rottura degli stessi dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi quando l'evento non sia indennizzabile con altra garanzia già prestata in polizza o con altro contratto stipulato separatamente con la Società.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 800,00 per ogni evento, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti e comprende anche le spese di installazione dei nuovi cristalli.

Sono esclusi dalla garanzia le rigature nonché i danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli e, in ogni caso, i danni agli specchi retrovisori esterni e alla fanaleria in genere.

### **3.8 Ripristino airbag**

La Società, previa presentazione di idonea documentazione e fino alla concorrenza di Euro 500,00 per evento, rimborsa le spese sostenute dal Contraente a seguito dell'attivazione dell'airbag dovuta a cause accidentali o per incidente da circolazione.

### **3.9 Spese di immatricolazione - tassa di proprietà**

Le garanzie operano in tutti i casi in cui il Contraente perda la disponibilità del veicolo assicurato in conseguenza di furto o rapina totali o per distruzione a seguito di sinistro.

La Società rimborsa all'Assicurato:

- a) l'importo - fino al massimo di Euro 1.000,00 - delle spese documentate che lo stesso abbia sostenuto per l'immatricolazione e/o per il passaggio di proprietà di altro veicolo similare;
- b) l'importo pari a 1/360° del premio tassabile annuo previsto per la garanzia della responsabilità civile auto, purché prestata dalla Società, per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e quella della scadenza indicata sul certificato di assicurazione non oltre, comunque, la data di comunicazione all'Autorità circa l'eventuale ritrovamento del veicolo o quello della sospensione della garanzia R.C.A.;

**Comune di San Colombano al Lambro**  
**Capitolato speciale dell'assicurazione R.C. Auto garanzie accessorie e Auto Rischi Diversi**

c) l'importo pari a 1/360° di quanto versato per la tassa di proprietà, per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e la data di scadenza di validità in atto.

Le garanzie non operano qualora l'Assicurato non esibisca idonea documentazione comprovante la perdita di possesso del veicolo o la radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico (fatta eccezione per i ciclomotori).

### **3.10 Perdita delle chiavi**

La Società, previa presentazione di regolare fattura, rimborsa - fino alla concorrenza di euro 300,00 per sinistro - le spese sostenute dall'Assicurato a causa dello smarrimento o della sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato e/o di sbloccaggio del sistema antifurto, per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o lo bloccaggio del sistema antifurto.

### **3.11 Traino e recupero**

Qualora, in conseguenza di un sinistro, compresa l'uscita di strada accidentale, il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo da non essere in condizione di spostarsi autonomamente, la Società rimborsa - purché documentate e fino alla concorrenza di euro 1.000,00 - le spese di recupero e/o traino fino al punto di assistenza più vicino in grado di procedere alle riparazioni, oppure fino alla residenza del Contraente o fino al punto di assistenza di fiducia.

Sono esclusi in ogni caso dal rimborso il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per le riparazioni e i costi relativi all'esecuzione delle stesse. La garanzia è operante anche qualora le operazioni di cui sopra vengano effettuate con mezzi del Contraente.

### **3.12 Rientro dei passeggeri**

Qualora, in conseguenza di un sinistro, il veicolo assicurato non sia in grado di procedere autonomamente, la Società rimborsa le spese, purché documentate, sostenute dal Contraente e dalle persone trasportate sul veicolo, per il rientro alla residenza abituale, fino alla concorrenza di Euro 1.000,00 per sinistro. La garanzia è operante anche se ciò venga effettuato con mezzi del Contraente.

### **3.13 Trasporto in ambulanza**

La Società, a seguito di infortunio connesso alla circolazione del veicolo assicurato e previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa, fino alla concorrenza di euro 1.000,00 per sinistro, le spese sostenute dal Contraente per il trasporto in ambulanza delle persone infortunate trovantisi a bordo del veicolo assicurato, dal luogo dell'incidente e fino al più vicino posto di soccorso (Pronto Soccorso, Ospedale o Casa di Cura).

#### **4.0 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE A.R.D. PER I DANNI DA INCENDIO, EVENTI SOCIO-POLITICI, EVENTI ATMOSFERICI, FURTO E RAPINA**

(operanti limitatamente ai veicoli di cui sia indicato in polizza  
il valore assicurato per le specifiche garanzie)

##### **4.1 Oggetto dell'assicurazione**

La Società indennizza, nei limiti ed alle condizioni che seguono, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, compresi gli accessori di serie e - purché ad esso incorporate e validamente fissate - le attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato, derivanti dagli eventi di seguito indicati:

- a) **Incendio** - combustione con sviluppo di fiamma, scoppio od esplosione ed azione del fulmine;
- b) **Furto o rapina** - (consumati o tentati) compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del furto o rapina;
- c) **Eventi socio-politici** - tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, atti di vandalismo;
- d) **Eventi atmosferici e diversi** - trombe d'aria, uragani, alluvioni, allagamenti, inondazioni, caduta di grandine, neve, ghiaccio, pietre, valanghe e slavine;

Sono altresì compresi i danni da circolazione conseguenti al furto od alla rapina.

Gli accessori non di serie sono compresi in garanzia unicamente se ne sia stato computato il valore nell'ambito del valore assicurato del veicolo.

##### **4.2 Esclusioni**

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- b) provocati dolosamente dal Contraente e/o dalle persone di cui debba rispondere a norma di legge;
- c) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- d) limitatamente alla garanzia furto, patiti dai teloni di copertura di autocarri e motocarri, a meno che non siano danni conseguenti a furto totale.

##### **4.3 Adeguamento del valore assicurato e del premio**

La Società si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale ad adeguare il valore del veicolo assicurato al valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del premio relativo.

##### **4.4 Franchigie**

Relativamente ai danni derivanti da:

- **Furto** in caso di sinistro l'indennizzo verrà riconosciuto con applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo non indennizzabile di Euro 250,00 per ciascun veicolo assicurato che risulti danneggiato.
- **Eventi socio-politici** e da **Eventi atmosferici e diversi**, in caso di sinistro l'indennizzo verrà riconosciuto con applicazione di uno scoperto del 15% con il minimo non indennizzabile di Euro 300,00 per ciascun veicolo assicurato che risulti danneggiato.

##### **4.5 Denuncia dei sinistri**

In caso di sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, oppure alla Società, entro 9 giorni lavorativi da quando l'ufficio assicurazioni del Contraente ne ha avuto conoscenza, con indicazione del tipo e dell'entità approssimativa del danno.

**Comune di San Colombano al Lambro**  
**Capitolato speciale dell'assicurazione R.C. Auto garanzie accessorie e Auto Rischi Diversi**

Limitatamente alle garanzie Furto ed Eventi Socio-politici, il Contraente e/o l'Assicurato debbono inoltre presentare denuncia all'Autorità competente trasmettendone copia alla Società e conservando le tracce del danno salvo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile.

#### **4.6 Determinazione dell'ammontare del danno**

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro e il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro.

Il danno, se parziale, viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro con l'avvertenza che:

- il valore dei pezzi di ricambio, relativi alle parti meccaniche, viene ridotto del 5% (cinque per cento) per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione, con il massimo del 50% (cinquanta per cento);
- non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie, apportate al veicolo in occasione della riparazione nonché le spese di custodia e i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche fiscali.

L'indennizzo, anche in caso di danno totale, non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

L'imposta sul valore aggiunto concorre alla determinazione del valore del bene assicurato ed è indennizzabile esclusivamente in quanto l'Assicurato non abbia diritto al recupero della stessa in base alle norme fiscali vigenti.

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione, secondo quanto disposto dall'art. 1907 del Codice Civile, salvo il caso in cui l'anzidetto valore commerciale risultasse superiore al valore assicurato di non oltre il 15%.

#### **4.7 Procedura per la valutazione del danno**

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Il Contraente sostiene le spese del proprio perito e metà di quelle del terzo.

#### **4.8 Pagamento dell'indennizzo**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del sinistro, senza che sia stata fatta opposizione e sempre che il Contraente, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre alcuno dei casi previsti dalla norma "esclusioni".

#### **4.9 Recupero delle cose rubate**

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, il Contraente deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In tale ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno

**Comune di San Colombano al Lambro**  
**Capitolato speciale dell'assicurazione R.C. Auto garanzie accessorie e Auto Rischi Diversi**

originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

**4.10 Danni derivanti da colpa grave**

La Società è obbligata anche per i sinistri derivanti da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e/o delle persone che detengono legittimamente il veicolo assicurato.



## **5.0 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE A.R.D. PER I DANNI KASKO**

(limitatamente ai veicoli di cui sia indicato in polizza il valore assicurato per la specifica garanzia)

### **5.1 Oggetto dell'assicurazione**

La Società indennizza, nei limiti ed alle condizioni che seguono, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, compresi gli accessori di serie e - purché ad esso incorporate e validamente fissate - le attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato, derivanti dagli eventi rientranti nella garanzia kasko come di seguito definita:

- **Kasko** - collisione con altri veicoli, urto contro ostacoli di qualsiasi genere, ribaltamento, uscita di strada, per effetto della circolazione, sia su area pubblica sia su area privata, anche nel caso in cui i detti eventi e i danni conseguenti siano derivati da colpa grave del Contraente/Assicurato o del conducente.

Gli accessori non di serie sono compresi in garanzia unicamente se ne sia stato computato il valore nell'ambito del valore assicurato del veicolo e i relativi danni si verifichino congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini della presente garanzia.

### **5.2 Esclusioni**

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti in conseguenza diretta ed esclusiva di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari e invasioni nonché di sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
- b) a ruote, cerchi, pneumatici e camere d'aria, salvo se verificatisi congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termine di polizza;
- c) conseguente a traino attivo o passivo, manovre a spinta o a mano;
- d) provocati dolosamente dal Contraente e/o dall'Assicurato o dalle persone di cui essi debbano rispondere a norma di legge;
- e) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare, competizioni sportive e relative prove.

L'assicurazione non è inoltre operante:

- se il veicolo è guidato da persona non munita di regolare abilitazione alla guida;
- se il conducente si trova in stato di ubriachezza o di alterazione psichica dovuta ad uso di sostanze stupefacenti.

### **5.3 Rinuncia al diritto di rivalsa**

La Società, in caso di sinistro e ferma l'esclusione dei danni causati con dolo, rinuncia all'azione di rivalsa ad essa spettante - ai sensi dell'art. 1916 c.c. - nei confronti del conducente per le somme pagate, salvo il caso in cui la circolazione sia avvenuta senza il consenso del Contraente.

### **5.4 Adeguamento del valore assicurato e del premio**

La Società si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale ad adeguare il valore del veicolo assicurato al valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del premio relativo.

### **5.5 Scoperto e franchigia**

In caso di sinistro, per ciascun veicolo assicurato che risulti danneggiato, verrà applicato uno scoperto pari al 15% del danno indennizzabile, con il minimo di Euro 350,00.

### **5.6 Denuncia dei sinistri**

In caso di sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, oppure alla Società, entro 9 giorni lavorativi da quando l'ufficio assicurazioni del Contraente ne ha avuto conoscenza, con indicazione del tipo e dell'entità approssimativa del danno.

### **5.7 Determinazione dell'ammontare del danno**

Il danno parziale viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro con l'avvertenza che:

- limitatamente alle parti meccaniche, il valore dei pezzi di ricambio viene ridotto del 5% per ogni anno intero di vita del veicolo, dalla data di prima immatricolazione, con il massimo del 50%;
- non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie, apportate al veicolo in occasione della riparazione nonché le spese di custodia e i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche fiscali.

L'indennizzo, anche in caso di danno totale, non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

L'imposta sul valore aggiunto concorre alla determinazione del valore del bene assicurato ed è indennizzabile esclusivamente in quanto l'Assicurato non abbia diritto al recupero della stessa in base alle norme fiscali vigenti.

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione, secondo quanto disposto dall'art. 1907 del Codice Civile, salvo il caso in cui l'anzidetto valore commerciale risultasse superiore al valore assicurato di non oltre il 15%.

### **5.8 Procedura per la valutazione del danno**

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale del foro competente.

Il Contraente sostiene le spese del proprio perito e metà di quelle del terzo.

### **5.9 Pagamento dell'indennizzo**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del sinistro, senza che sia stata fatta opposizione e sempre che il Contraente, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti comprovanti che non ricorre alcuno dei casi previsti dalla norma "esclusioni".

La Società

Il Contraente / Assicurato

-----

-----

**SCHEDA DI POLIZZA 1**

costituente parte integrante della polizza Responsabilità civile autoveicoli e rischi diversi, n .....

**Contraente:** **COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO**  
Via G. Monti, 47  
20078 San Colombano al Lambro (MI)  
C.F. 04833950159

**durata del contratto:** **anni 2, con**  
**effetto dal:** **31/12/2013**  
**scadenza il:** **31/12/2015**  
**scadenza prima rata il:** **31/12/2014**

**Veicolo assicurato**

Tipo veicolo Marca e modello	Titolo possesso	Uso	Targa o Telaio	Alim	1 <sup>^</sup> immatr.	Peso max. Q.li	Traino	Tariffa
Minibus Peugeot Boxer 290C 2.2	Proprietà	Promiscuo	CE439NY	D	03/2004	21	No	Bonus/ Malus Cl. 56* cu 6

\* Formulazione classi UNIPOL

NB: La situazione tariffaria è quella della polizza vigente relativa al periodo 31/12/2012 – 31/12/2013

L'assicurazione è prestata per le seguenti garanzie:

**- RCA e Garanzie aggiuntive -**

**Massimale RCA:**

Euro 25.000.000 / 20.000.000/5.000.000

**Determinazione del premio:**

Il premio viene determinato con riferimento alle tariffe in vigore per la Provincia di Milano ed alla situazione di rischio, conosciuta alla data di inizio della procedura di gara, relativa alla polizza vigente.

Lo stesso è suscettibile di modifica in base alle risultanze dell'attestazione dello stato di rischio che sarà prodotta dalla precedente compagnia assicuratrice anche dopo la data di effetto della presente assicurazione.

**- Auto Rischi Diversi -**

**Garanzie assicurate:**

Incendio e altri rischi (Norma 4.1 a)  
Furto e Rapina (Norma 4.1 b)

**Somma assicurata (compresa IVA):**

€ 4.900,00

**Comune di San Colombano al Lambro**  
**Capitolato speciale dell'assicurazione R.C. Auto garanzie accessorie e Auto Rischi Diversi**

Il premio lordo viene pattuito pertanto in:

- per i rischi della Responsabilità Civile autoveicoli e Garanzie Aggiuntive

€.....lorde per la garanzia RCA;

€.....lorde per le garanzie aggiuntive.

- per i rischi Auto Rischi Diversi

€.....lorde per la garanzia Incendio ed altri rischi (norma 4.1 a) pari ad un tasso del.....%°

€.....lorde per la garanzia Furto e Rapina (norma 4.1 b) pari ad un tasso del.....%°

Pertanto il premio annuo lordo della polizza viene fissato in Euro..... (di cui Euro..... di contributo S.S.N e Euro.....di.oneri fiscali).

La Società

Il Contraente / Assicurato

-----

-----

**SCHEDA DI POLIZZA 2**

costituente parte integrante della polizza Responsabilità civile autoveicoli e rischi diversi,  
n.....

**Contraente:** **COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO**  
Via G. Monti, 47  
20078 San Colombano al Lambro (MI)  
C.F. 04833950159

**durata del contratto:** **anni 2, con**  
**effetto dal:** **31/12/2013**  
**scadenza il:** **31/12/2015**  
**scadenza prima rata il:** **31/12/2014**

**Veicolo assicurato**

Tipo veicolo Marca e modello	Titolo e possesso	Uso	Targa o Telaio	Alim.	1 <sup>^</sup> immatr.	Peso max Q.li	Traino	Tariffa
Autocarro Piaggio P	Proprietà	Conto proprio.	BY893MB	D	02/2003	16	No	Fissa Cu 05*

\* Formulazione classi UNIPOL AL 31/12/2012

NB: La situazione tariffaria è quella della polizza vigente relativa al periodo 31/12/2012 – 31/12/2013

L'assicurazione è prestata per le seguenti garanzie:

**- RCA e Garanzie aggiuntive -**

**Massimale RCA:**

Euro 25.000.000/20.000.00/5.000.000

**Determinazione del premio:**

Il premio viene determinato con riferimento alle tariffe in vigore per la Provincia di Milano ed alla situazione di rischio, conosciuta alla data di inizio della procedura di gara, relativa alla polizza vigente.

Lo stesso è suscettibile di modifica in base alle risultanze dell'attestazione dello stato di rischio che sarà prodotta dalla precedente compagnia assicuratrice anche dopo la data di effetto della presente assicurazione.

**- Auto Rischi Diversi -**

**Garanzie assicurate:**

Incendio e altri rischi (Norma 4.1 a)  
Furto e Rapina (Norma 4.1 b)

**Comune di San Colombano al Lambro**  
**Capitolato speciale dell'assicurazione R.C. Auto garanzie accessorie e Auto Rischi Diversi**

**Capitale assicurato (compresa IVA):**

Euro 500,00

Il premio lordo viene pattuito pertanto in:

- per i rischi della Responsabilità Civile autoveicoli e Garanzie Aggiuntive

€.....lorde per la garanzia RCA;

€.....lorde per le garanzie aggiuntive.

- per i rischi Auto Rischi Diversi

€.....lorde per la garanzia Incendio ed altri rischi (norma 4.1 a) pari ad un tasso del.....%°

€.....lorde per la garanzia Furto e Rapina (norma 4.1 b) pari ad un tasso del.....%°

Pertanto il premio annuo lordo della polizza viene fissato in Euro..... (di cui Euro..... di contributo S.S.N e Euro.....di.oneri fiscali).

La Società

Il Contraente / Assicurato

-----

-----

**SCHEDA DI POLIZZA 3**

costituente parte integrante della polizza Responsabilità civile autoveicoli e rischi diversi,  
n.....

**Contraente:** **COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO**  
Via G. Monti, 47  
20078 San Colombano al Lambro (MI)  
C.F. 04833950159

**durata del contratto:** **anni 2, con**  
**effetto dal:** **31/12/2013**  
**scadenza il:** **31/12/2015**  
**scadenza prima rata il:** **31/12/2014**

**Veicolo assicurato**

<b>Tipo veicolo Marca e modello</b>	<b>Titolo possesso</b>	<b>Uso</b>	<b>Targa o Telaio</b>	<b>Aliment</b>	<b>1^ immatr.</b>	<b>C.V. Fisc./ Kw</b>	<b>Tariffa</b>
Autovettura Fiat Doblò 1.9 JTD	Proprietà	Privato	CT229XD	D	12/2005	19/77	Bonus/ Malus Cl. 51 CU 01 *

\* Formulazione classi UNIPOL AL 31/12/2012

NB: La situazione tariffaria è quella della polizza vigente relativa al periodo 31/12/2012 – 31/12/2013

L'assicurazione è prestata per le seguenti garanzie:

**- RCA e Garanzie aggiuntive -**

**Massimale RCA:**

Euro 25.000.000 /20.000.000/5.000.000

**Determinazione del premio:**

Il premio viene determinato con riferimento alle tariffe in vigore per la Provincia di Milano ed alla situazione di rischio, conosciuta alla data di inizio della procedura di gara, relativa alla polizza vigente.

Lo stesso è suscettibile di modifica in base alle risultanze dell'attestazione dello stato di rischio che sarà prodotta dalla precedente compagnia assicuratrice anche dopo la data di effetto della presente assicurazione.

**- Auto Rischi Diversi -**

**Garanzie assicurate:**

Incendio e altri rischi (Norma 4.1 a)  
Furto e Rapina (Norma 4.1 b)

**Comune di San Colombano al Lambro**  
**Capitolato speciale dell'assicurazione R.C. Auto garanzie accessorie e Auto Rischi Diversi**

**Capitale assicurato (compresa IVA):**

Euro 2.500,00

Il premio lordo viene pattuito pertanto in:

- per i rischi della Responsabilità Civile autoveicoli e Garanzie Aggiuntive

€.....lorde per la garanzia RCA;

€.....lorde per le garanzie aggiuntive.

- per i rischi Auto Rischi Diversi

€.....lorde per la garanzia Incendio ed altri rischi (norma 4.1 a) pari ad un tasso del.....%°

€.....lorde per la garanzia Furto e Rapina (norma 4.1 b) pari ad un tasso del.....%°

Pertanto il premio annuo lordo della polizza viene fissato in Euro..... (di cui Euro..... di contributo S.S.N e Euro.....di.oneri fiscali).

La Società

Il Contraente / Assicurato

-----

-----



**SCHEDA DI POLIZZA 4**

costituente parte integrante della polizza Responsabilità civile autoveicoli e rischi diversi,  
n.....

**Contraente:** **COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO**  
Via G. Monti, 47  
20078 San Colombano al Lambro (MI)  
C.F. 04833950159

**durata del contratto:** **anni 2, con**  
**effetto dal:** **31/12/2013**  
**scadenza il:** **31/12/2015**  
**scadenza prima rata il:** **31/12/2014**

**Veicolo assicurato**

Tipo veicolo Marca e modello	Titolo e possesso	Uso	Targa o Telaio	Aliment	1^ immatr.	Peso max Q.li	Traino	Tariffa
Autocarro Fiat Iveco 35	Proprietà	Conto prop.	MI 7V7313	D	02/1992	35	Escluso	Fissa/ CU 6*

\* Formulazione classi UNIPOL AL 31/12/2012

NB: La situazione tariffaria è quella della polizza vigente relativa al periodo 31/12/2012 – 31/12/2013

L'assicurazione è prestata per le seguenti garanzie:

**- RCA e Garanzie aggiuntive -**

**Massimale RCA:**

Euro 25.000.000/20.000.000/5.000.000

**Determinazione del premio:**

Il premio viene determinato con riferimento alle tariffe in vigore per la Provincia di Milano ed alla situazione di rischio, conosciuta alla data di inizio della procedura di gara, relativa alla polizza vigente.

Lo stesso è suscettibile di modifica in base alle risultanze dell'attestazione dello stato di rischio che sarà prodotta dalla precedente compagnia assicuratrice anche dopo la data di effetto della presente assicurazione.

**- Auto Rischi Diversi -**

**Garanzie assicurate:**

Incendio e altri rischi (Norma 4.1 a)  
Furto e Rapina (Norma 4.1 b)

**Comune di San Colombano al Lambro**  
**Capitolato speciale dell'assicurazione R.C. Auto garanzie accessorie e Auto Rischi Diversi**

**Capitale assicurato (compresa IVA):**  
Euro 500,00

Il premio lordo viene pattuito pertanto in:

- per i rischi della Responsabilità Civile autoveicoli e Garanzie Aggiuntive

€.....lorde per la garanzia RCA;

€.....lorde per le garanzie aggiuntive.

- per i rischi Auto Rischi Diversi

€.....lorde per la garanzia Incendio ed altri rischi (norma 4.1 a) pari ad un tasso del.....%°

€.....lorde per la garanzia Furto e Rapina (norma 4.1 b) pari ad un tasso del.....%°

Pertanto il premio annuo lordo della polizza viene fissato in Euro..... (di cui Euro..... di contributo S.S.N e Euro.....di.oneri fiscali).

La Società

Il Contraente / Assicurato

-----

-----

**SCHEDA DI POLIZZA 5**

costituente parte integrante della polizza Responsabilità civile autoveicoli e rischi diversi,  
n.....

**Contraente:** **COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO**  
Via G. Monti, 47  
20078 San Colombano al Lambro (MI)  
C.F. 04833950159

**durata del contratto:** **anni 2, con**  
**effetto dal:** **31/12/2013**  
**scadenza il:** **31/12/2015**  
**scadenza prima rata il:** **31/12/2013**

**Veicolo assicurato**

Tipo veicolo Marca e modello	Titolo possesso	Uso	Targa o Telaio	Aliment	1^ immatr.	Peso max Q.li	Traino	Tariffa
Autocarro ISUKU DMAX CREW	Proprietà	Conto prop.	DX057DD	D	12/2010	29	Si	Bonus/ Malus CU 12*

\* Formulazione classi UNIPOL AL 31/12/2012

NB: La situazione tariffaria è quella della polizza vigente relativa al periodo 31/12/2012 – 31/12/2013

L'assicurazione è prestata per le seguenti garanzie:

**- RCA e Garanzie aggiuntive -**

**Massimale RCA:**

Euro 25.000.000/ 20.000.000/5.000.000.

**Determinazione del premio:**

Il premio viene determinato con riferimento alle tariffe in vigore per la Provincia di Milano ed alla situazione di rischio, conosciuta alla data di inizio della procedura di gara, relativa alla polizza vigente.

Lo stesso è suscettibile di modifica in base alle risultanze dell'attestazione dello stato di rischio che sarà prodotta dalla precedente compagnia assicuratrice anche dopo la data di effetto della presente assicurazione.

**- Auto Rischi Diversi -**

**Garanzie assicurate:**

Incendio e altri rischi (Norma 4.1 a)  
Furto e Rapina (Norma 4.1 b)

**Comune di San Colombano al Lambro**  
**Capitolato speciale dell'assicurazione R.C. Auto garanzie accessorie e Auto Rischi Diversi**

Eventi sociopolitici – Eventi atmosferici e diversi (Norme 4.1 c – 4.1 d)  
Kasko (Norma 5)

**Capitale assicurato (compresa IVA):**

Euro 14.110,00

Il premio lordo viene pattuito pertanto in:

- per i rischi della Responsabilità Civile autoveicoli e Garanzie Aggiuntive

€.....lorde per la garanzia RCA;

€.....lorde per le garanzie aggiuntive.

- per i rischi Auto Rischi Diversi

€.....lorde per la garanzia Incendio ed altri rischi (norma 4.1 a) pari ad un tasso del.....%°

€.....lorde per la garanzia Furto e Rapina (norma 4.1 b) pari ad un tasso del.....%°

€.....lorde per la garanzie Eventi sociopolitici – Eventi atmosferici e diversi (Norme 4.1 c – 4.1 d) pari ad un tasso del.....%°

€.....lorde per la garanzia Kasko (Norma 5) pari ad un tasso del.....%°

Pertanto il premio annuo lordo della polizza viene fissato in Euro..... (di cui Euro..... di contributo S.S.N e Euro.....di.oneri fiscali).

La Società

Il Contraente / Assicurato

-----

-----

**SCHEDA DI POLIZZA 6**

costituente parte integrante della polizza Responsabilità civile autoveicoli e rischi diversi,  
n.....

**Contraente:** **COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO**  
Via G. Monti, 47  
20078 San Colombano al Lambro (MI)  
C.F. 04833950159

**durata del contratto:** **anni 2, con**  
**INCLUSIONE dal:** **31/01/2013**  
**scadenza il:** **31/12/2015**  
**scadenza prima rata il:** **31/12/2014**

**Veicolo assicurato**

Tipo veicolo Marca e modello	Titolo e possesso	Uso	Targa o Telaio	Aliment	1^ immatr.	Peso max Q.li	Traino	Tariffa
Rimorchio PEDRETTI CA 40	Proprietà	Conto prop.	AF 94165	B	01/2012	60	NO	Fissa Bonus/ Malus CU 14*

\* Formulazione classi UNIPOL AL 31/12/2012

NB: La situazione tariffaria è quella della polizza vigente relativa al periodo 31/12/2012 – 31/12/2013

L'assicurazione è prestata per le seguenti garanzie:

**- RCA e Garanzie aggiuntive -**

**Massimale RCA:**

Euro 25.000.000/ 20.000.000/5.000.000.

**Determinazione del premio:**

Il premio viene determinato con riferimento alle tariffe in vigore per la Provincia di Milano ed alla situazione di rischio, conosciuta alla data di inizio della procedura di gara, relativa alla polizza vigente.

Lo stesso è suscettibile di modifica in base alle risultanze dell'attestazione dello stato di rischio che sarà prodotta dalla precedente compagnia assicuratrice anche dopo la data di effetto della presente assicurazione.

**- Auto Rischi Diversi -**

**Garanzie assicurate:**

Incendio e altri rischi (Norma 4.1 a)  
Furto e Rapina (Norma 4.1 b)

**Comune di San Colombano al Lambro**  
**Capitolato speciale dell'assicurazione R.C. Auto garanzie accessorie e Auto Rischi Diversi**

**Capitale assicurato (compresa IVA):**

Euro 1.954,00

Il premio lordo viene pattuito pertanto in:

- per i rischi della Responsabilità Civile autoveicoli e Garanzie Aggiuntive

€.....lorde per la garanzia RCA;

€.....lorde per le garanzie aggiuntive.

- per i rischi Auto Rischi Diversi

€.....lorde per la garanzia Incendio ed altri rischi (norma 4.1 a) pari ad un tasso del.....%°

€.....lorde per la garanzia Furto e Rapina (norma 4.1 b) pari ad un tasso del.....%°

Pertanto il premio annuo lordo della polizza viene fissato in Euro..... (di cui Euro..... di contributo S.S.N e Euro.....di.oneri fiscali).

La Società

Il Contraente / Assicurato

-----

-----